

Roma, 5 agosto 2019

Uff.-Prot.n° UTP LC/12955/340/F7/PE

Oggetto: **Memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica dei corrispettivi
Reso di beni acquistati
Procedure da seguire ai fini IVA
Principio di diritto n. 21 dell'1/8/2019**

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI
ALLE SOFTWARE HOUSE

SOMMARIO:

nel caso di resi di beni acquistati, l'Agenzia delle Entrate ha confermato le modalità già stabilite con precedenti Risoluzioni del 2001 e del 2003, imponendo all'operatore l'acquisizione di informazioni per identificare in modo puntuale l'operazione, desumendole generalmente dal contenuto della fattura e della nota di variazione.

PRECEDENTI:

Circolari Federfarma prot. nn. 17524/426 del 6/11/2018, 21104/508 del 28/12/2018, 6073/155 del 4/4/2019, 8126/207 del 14/5/2019, 8600/231 del 21/5/2019, 9449/248 del 4/6/2019, 9681/256 del 7/6/2019, 9885/264 dell'11/6/2019, 10349/277 del 19/6/2019, 10667/283 del 25/6/2019, 10943/290 del 29/6/2019, 11333/298 del 5/7/2019, 12013/317 del 16/7/2019, 12192/323 del 19/7/2019 e 12694/333 del 31/7/2019.

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs 127/2015, che, com'è noto, obbliga i commercianti al minuto della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 - obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui – questa Federazione informa che l'Agenzia delle entrate, con il [principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019](#), è intervenuta per chiarire che, nel caso di reso dei beni acquistati, le procedure da seguire ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono le stesse già descritte nelle risoluzioni nn. [154/2001](#) e [219/2003](#).

I due citati documenti di prassi, infatti, forniscono precisazioni sul trattamento IVA da applicare alle ipotesi in cui il commerciante riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall'acquisto, ricevendo in contropartita un altro prodotto di uguale o maggior valore o un “buono-acquisto” da spendere in un momento successivo per merce di pari valore,

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
[la web TV di Federfarma](#)





ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato (in quest'ultimo caso, naturalmente, configurandosi un'ipotesi di esercizio del diritto di recesso, l'operazione imponibile viene meno).

Le procedure descritte nei citati documenti di prassi si applicano anche al documento commerciale, in quanto la rettifica dell'IVA offre garanzie in merito alla certezza dell'operazione di reso.

Le Risoluzioni tenevano conto del contesto in cui lo scontrino fiscale non era ancora telematico ed erano ispirate alle regole imposte dal DM 23 marzo 1983. Nella nuova era degli scontrini telematici, il principio di diritto in questione, con il quale l'Agenzia fornisce riscontro a uno dei temi più richiesti da parte degli esercenti al dettaglio, aggiorna le vecchie istruzioni, imponendo l'acquisizione di nuove informazioni.

Quindi, nel momento in cui il cliente si presenta per rendere il bene in negozio, il commerciante deve aprire la pratica di reso, deve attribuire alla pratica un numero di identificazione che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso e deve acquisire tutti quegli elementi probanti l'acquisto originario. In particolare deve acquisire:

- le generalità del soggetto acquirente;
- l'ammontare del prezzo rimborsato;
- i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria.

L'acquisizione di tali informazioni che, come sottolinea il principio 21/2019, sono quelle che teoricamente sarebbero state desumibili se fosse stata emessa una fattura, devono consentire in ogni momento all'Amministrazione finanziaria di ricostruire le singole operazioni e la corrispondenza delle stesse con l'ammontare dei corrispettivi trasmessi e con le registrazioni effettuate.

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, il commerciante può operare il reso solo se il cliente è in grado di esibire il "documento commerciale" relativo all'acquisto originario. Documento che rispetto al passato è identificato in modo inequivocabile dal codice di identificazione del punto vendita e del relativo Registratore Telematico. Inoltre dev'essere dimostrata l'esatta corrispondenza tra l'ammontare dei corrispettivi trasmessi e quanto registrato. A tale proposito l'Agenzia sottolinea che, al fine di identificare correttamente le operazioni che si sono realizzate, il contribuente può utilizzare le scritture ausiliarie di magazzino.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.